



CAMERA DI COMMERCIO  
COMO-LECCO  
insieme per lo sviluppo

# COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI

*Energia ed energie per il territorio lariano*

Una risposta comune: imprese, istituzioni, cittadini



**Incentivi, requisiti e regole  
operative**

**Emilio Sani**

---

# I diversi sistemi

---

# I sistemi di autoconsumo diffuso

- **Comunità energetiche rinnovabili**
- **Gruppi di autoconsumatori**
- **Autoconsumo individuale a distanza**

---

# I fattori comuni dei vari sistemi di autoconsumo

- L'autoconsumo deve avvenire in un ambito territoriale determinato
- È valorizzata la produzione di energia simultanea rispetto al consumo
- È prevista la restituzione degli oneri risparmiati

---

# Comunità energetiche

- **Soggetto di diritto autonomo**
- **Membri: clienti finali e/o produttori con punti di connessione ubicati nella stessa zona di mercato**
  - **Controllo: persone fisiche, PMI, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali negli stessi comuni dove ci sono gli impianti**
  - **La partecipazione alla cer non dev'essere l'attività economica principale**
  - **Carattere aperto**
- **Obiettivo: fornire benefici economici, ambientali o sociali (no profitto finanziario)**
- **Bloccare l'ingresso dei nuovi soci produttori con impianto vecchio**

---

# La disciplina delle CER

- **Soggetto giuridico** autonomo
- **Condivisione virtuale** dell'energia (produzione contestuale al consumo su base oraria all'interno della stessa zona di mercato)
- Ai fini dell'energia condivisa rileva la zona di mercato (in una stessa comunità possono essere presenti **più configurazioni**)
- Il perimetro delle configurazioni per l'incentivazione dell'energia è stato esteso alla **cabina primaria**
- Rilevano impianti fino ad **1 MW**
- Il referente è la comunità (con possibilità di mandato ad un socio o a terzo esco con mandato annuale)
- Rilevano **impianti della Comunità o di terzi** che mettono a disposizione l'impianto alla Comunità
- Le **grandi imprese** non possono entrare

---

# Gruppi di autoconsumatori

- **Consumatori siti nello stesso edificio o condominio**
- **Impianti condominiali o di un membro del Gruppo o di un terzo anche fuori dall'edificio purchè nella cabina primaria**
- **Condivisione dell'energia attraverso la rete**
- **La partecipazione al Gruppo di autoconsumatori non dev'essere l'attività economica principale**

---

# La disciplina degli AUC

- Non è necessario costituire un ente giuridico autonomo
- Consumatori collocati nello **stesso condominio o edificio**
- **Condivisione virtuale** dell'energia (produzione contestuale al consumo su base oraria all'interno della stessa cabina primaria)
- Impianti **di un membro del gruppo o di terzi soggetti** alle istruzioni del gruppo
- Impianti ubicati **nell'area afferente al medesimo edificio** o condominio a cui la configurazione si riferisce ovvero in altre aree, nella piena disponibilità **di uno o più dei clienti finali** facenti parte della configurazione, purché comprese nella stessa zona di mercato
- Impianti fino a **1 MW**
- Il referente è un **membro del gruppo** o un **produttore terzo**
- Possono partecipare le **grandi imprese**

---

# I vantaggi degli AUC

- **Non richiede la costituzione di un nuovo soggetto giuridico**
- **Possono partecipare le grandi imprese**
- **Si può cumulare l'autoconsumo fisico con quello virtuale**

---

# L'autoconsumo individuale a distanza

- i soggetti facenti parte della configurazione sono un cliente finale e uno o più produttori,
- possono essere presenti **più unità di consumo** dello stesso cliente purché appartenenti alla stessa zona di mercato;
- possono essere presenti **più impianti di produzione**, ciascuno dei quali può essere composto da più unità di produzione;
- le unità di consumo e gli impianti di produzione sono ubicati in **aree nella piena disponibilità dell'autoconsumatore**;
- l'energia elettrica immessa ai fini della condivisione deve essere prodotta da impianti di produzione ubicati nella **stessa zona di mercato** dove sono ubicate le unità di consumo.

---

# La disciplina dell'AID

- un cliente finale e uno o più produttori
- più unità di consumo (dello stesso cliente finale)
- condivisione virtuale dell'energia (produzione contestuale al consumo su base oraria all'interno della stessa cabina primaria)
- UP e UC sono ubicati in aree nella piena disponibilità dell'autoconsumatore nella stessa zona di mercato
- impianti fino a 1 MW
- il referente è l'autoconsumatore
- Sembra che possano farne parte anche le grandi imprese ma anche per l'AID si applica il limite del 55%

---

# Gli incentivi e gli impianti

# Quali sono le differenze tra disciplina transitoria e a regime?

## Art. 42bis

- **Perimetro Geografico:** Area sottesa alla medesima cabina Secondaria.
- **Potenza Impianto di produzione:** fino a 200 kW
- **Tariffa Incentivante:**
  - CER: 110 €/MWh
  - AUC: 100 €/MWh
  - + Compensazione Oneri
  - + Valorizzazione Energia sul Mercato

## Dlgs 199/2021

- **Perimetro Geografico:** Area sottesa alla medesima cabina Primaria.
- **Potenza Impianto di produzione:** fino a 1.000 kW
- **Tariffa Incentivante\*:**
  - Impianti > 600 kW  
 $60 + \max(0; 180 - Pz) \leq 100$  €/MWh
  - Impianti > 200 kW  
 $70 + \max(0; 180 - Pz) < 110$  €/MWh
  - Impianti < 200 kW  
 $80 + \max(0; 180 - Pz) \leq 120$  €/MWh
  - + Compensazione Oneri
  - + Valorizzazione Energia sul Mercato

\* + 4 €/MWh per le Regioni del Centro  
+ 10 €/MWh per le Regioni del Nord

---

# Quali sono le tariffe del nuovo decreto?

Ipotizzando PZ < 140 Euro MWh sull'energia condivisa viene riconosciuto:

- Valore energia +

- 100 Euro MWh per impianti > 600 kW

110 Euro MWh per impianti > 200 > 600 kW

120 euro MWh per impianti < 200 kW

- 8,5 Euro contributo su oneri risparmiati

- 10 Euro MW/h zona nord

4 Euro MWh zone centrali)

---

# Quali sono le tariffe del nuovo decreto?

- Massimo **138,5** Euro MWh + energia per piccoli impianti in zona nord
  - Minimo **108,5** Euro / MWh + energia per impianti oltre 600 kW in zona sud e isole
- L'incentivo è per **20 anni** al netto delle fermate per forza Maggiore e ammodernamento

---

# Quali impianti possono avere l'incentivo?

- Impianti nuovi fino a 1 MW
- Potenziamenti con nuove sezioni d'impianti autonomamente misurabili fino a 1 MW

La potenza nominale del potenziamento o dell'impianti nuovo non possono superare 1 MW. Potenza nominale è il minore fra il valore potenza moduli e potenza inverter

---

# Quali impianti possono avere l'incentivo?

- Gli impianti devono entrare in esercizio successivamente alla costituzione della CER (lo statuto deve rispettare tutti i requisiti)
- Per gli impianti entrati in esercizio prima dell'entrata in vigore del Decreto CACER secondo le Regole Applicative dovrà dimostrato che l'impianto sia stato realizzato ai fini del suo inserimento in una CER tramite documenti sottoscritti in data anteriore a quella di entrata in esercizio dell'impianto (con tracciabilità certificata della firma)

---

# Possono accedere gli Impianti in zona agricola?

- La legge 11/2024 di conversione del DL Energia prevede che il divieto di accesso agli incentivi sia limitato agli incentivi previsti ai sensi del d.lgs. 28/2011
- Gli impianti delle CER (così come quelli che saranno ammessi al futuro fer X) **potranno dunque essere anche in area agricola**

---

# Quali impianti non possono avere l'incentivo?

Non possono avere l'incentivo, ma solo il contributo:

- Gli impianti entrati in esercizio prima del 16/12/2021
- Gli impianti di potenza superiore a 1 MW
- La parte di impianto realizzata in assolvimento della quota d'obbligo

---

# Quali impianti non possono avere l'incentivo?

Non possono avere l'incentivo, ma solo il contributo:

- Gli impianti entrati in esercizio prima del 16/12/2021
- Gli impianti di potenza superiore a 1 MW
- La parte di impianto realizzata in assolvimento della quota d'obbligo

---

# Quali impianti rilevano per la CER ?

- Impianti della CER
- Impianti di membri della CER
- Impianti di soggetti terzi con accordo di Servizi con la CER dal quale si possa evincere che l'impianto viene esercito nel rispetto degli accordi definiti con la comunità per le finalità della comunità energetica rinnovabile (rileva solo per la condivisione e non per la valorizzazione dell'energia)

---

# Come si calcola l'energia oggetto di autoconsumo diffuso?

L'energia oggetto di autoconsumo diffuso è l'energia **simultaneamente prodotta e consumata nella stessa ora nella stessa cabina primaria convenzionale**

L'incentivo viene attribuito agli impianti che sono entrati in esercizio per primi. E' bene dunque fare attenzione all'inserimento di impianti già entrati in esercizio non incentivabili

---

# Come si può vendere l'energia?

L'energia può:

- Essere ceduta dal produttore a trader o GSE in ritiro dedicato
- Essere valorizzata nell'ambito del Servizio per l'autoconsumo diffuso alle condizioni del RID (per tutti gli Impianti)

Non è possibile lo scambio sul posto, nè sono possibili altri incentivi sull'energia venduta (è possibile recedere dalle convenzioni in essere)

---

# La tariffa è cumulabile con altri incentivi?

Gli incentivi sull'energia condivisa sono cumulabili con:

- Contributi in conto capitale sino al 40 % (con decurtazione)
- Contributi erogati a copertura dei soli costi sostenuti per gli studi di prefattibilità e le spese necessarie per attività preliminari allo sviluppo dei progetti, senza decurtazione;
- Detrazioni fiscali con aliquote ordinarie, senza decurtazione.

I contributi in conto capitale diminuiscono proporzionalmente la tariffa fino al 50%, tranne che per energia condivisa da enti territoriali, enti religiosi, enti del terzo settore e di protezione ambientale

---

# Gli incentive PNRR

---

# Focus: gli incentivi PNRR

- I contributi PNRR sono previsti per l'autoconsumo collettivo e le CER
- I lavori, ivi compreso l'ordine dei materiali, devono iniziare dopo la domanda di concessione del beneficio, quando si ha già autorizzazione e preventivo di connessione
- La domanda è a sportello sul sito del GSE
- Gli Impianti devono essere realizzati in Comuni fino a 5.000 abitanti
- Gli impianti devono entrare in esercizio entro 30 giugno 2026
- Possono essere concessi alla CER o un membro/produttore della CER o del Gruppo
- È prevista la possibilità di pagamento in acconto (10 o 40%)

---

# Quali sono I limiti per le PMI?

- Su base annuale alle PMI possono essere retrocessi gli incentivi solo fino al 55 % dell'energia immessa (45 % se ci sono fondi PNRR)
- L'eccesso può essere destinato solo al/ai consumatore/i diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti di produzione per la condivisione.
- Non sembra possibile la destinazione a spese gestionali o di investimento della CER

---

# Quali sono I limiti per le grandi imprese?

- Le grandi imprese non possono partecipare alle CER
- Possono però partecipare a autoconsumo collettivo e verosimilmente a autoconsumo a distanza (con applicazione dei limiti del 55 %)
- Per la definizione di grandi imprese si applica DM 18/04/2005:
- 250 dipendenti
- 50 milioni di fatturato
- 43 milioni di bilancio
- Sono grandi imprese le partecipate dagli enti pubblici per più del 25%

---

# Chi è il referente?

- È il soggetto che mantiene i rapporti con il GSE e a cui vengono pagati gli incentivi
- Per le Comunità, il referente è la comunità stessa
- Può essere dato mandato ad un soggetto diverso:
  - il mandato è annuale tacitamente rinnovabile e sempre revocabile
  - Può essere dato a un membro della CER o a un produttore terzo certificato ESCO ai sensi della norma 11352

---

# Qual è la procedura per chiedere gli incentivi?

- La CER deve essere costituita prima dell'entrata in esercizio degli impianti e lo statuto deve avere tutti i requisiti richiesti dalle regole applicative
- Entro 120 giorni dall'entrata in esercizio dell'impianto dev'essere richiesto l'incentivo, se il termine non è rispettato si perde incentivo per periodo di ritardo
- Il termine per l'istruttoria del GSE è 90 giorni (90 silenzio assenso)
- Viene firmata la convenzione con il soggetto referente
- L'incentivazione avviene attraverso l'erogazione:
  - in corso d'anno di un acconto mensile stimato
  - del conguaglio, su base mensile e a partire dall'anno successivo a quello di riferimento, sulla base delle misure trasmesse

---

# Cosa devo scrivere nello statuto?

- **Oggetto sociale prevalente:** fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari;
- **Controllo:** Gli azionisti o membri che esercitano potere di controllo sono persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito anche: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile;

---

# Cosa devo scrivere nello statuto?

- **Diritti dei membri:** La partecipazione dei membri/azionisti alla comunità prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti;
- **Soggetto delegato:** individuazione del soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa
- **Destinazione del 55%:** l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Appendice B, sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

---

# Focus sulla forma giuridica delle CER

---

# Perchè una comunità energetica ?

- **Non tutti possono costruire impianti in autoproduzione**
- **I ricavi vengono ripartiti per ridurre i costi energetici o per finalità sociali o ambientali**
- **Se c'è simultaneità fra consumo e produzione ci sono più ricavi e quindi più risorse per ridurre costi energetici dei soci**

---

# Primi passi per la costituzione di una CER

1. I promotori verificano possibilità di realizzare impianti rinnovabili fino a 1 MW
2. I soggetti promotori raccolgono adesioni richiedendo agli aspiranti membri:
  - i. Bollette per verificare i consumi e il numero pod (per vedere se i consumi bilanciano la produzione);
  - ii. Consenso all'utilizzo dei dati.
3. La comunità potrà essere realizzata mediante la costituzione ex novo di un soggetto giuridico o in seno a un soggetto giuridico esistente, che dovrà avere come obiettivo principale quello di fornire benefici ambientali, sociali ed economici
4. I poteri di controllo della comunità dovranno essere in capo ai soggetti nel Comune dove ci sono gli impianti

---

# L'associazione dei membri

- I soggetti promotori costituiscono la comunità come ente dotato di soggettività giuridica secondo nelle forme previste dalla legge
- Per le comunità molto piccole e con investimenti bassi si potrà scegliere la forma dell'ente del terzo settore
- Per le comunità di maggiori dimensioni è preferibile utilizzare la forma di cooperativa
- Qualora vi sia un ente locale con funzione «istituzionale» si può considerare la forma della fondazione di partecipazione
- La struttura dovrà essere aperta e quindi nel territorio di riferimento tutti dovrebbero poter aderire

---

# Focus sull'Associazione

- Le associazioni sono espressione della **libertà di associazione** ai sensi dell'art. 18 Cost.
- Possono avere o meno **personalità giuridica** (nel primo caso c'è separazione tra il patrimonio dell'associazione e quello dei soggetti che agiscono per l'associazione, nel secondo no)
- Se non c'è la personalità giuridica si pone il tema della **responsabilità personale** degli amministratori per le azioni compiute in nome dell'associazione (a meno che non si chieda il riconoscimento della personalità giuridica)
- Se le associazioni svolgono alcune attività di interesse generale possono essere riconosciute come **enti del terzo settore**
- Gli ETS hanno facilitazioni per quanto riguarda la sottoscrizione di accordi con gli enti locali (procedura di co-progettazione), ma se gli enti locali hanno il **controllo** non possono essere ETS
- Gli ETS hanno **norme di favore** per il riconoscimento della personalità giuridica (patrimonio minimo 15K)
- I Comuni possono partecipare alle associazioni

# Pro e contro

## PRO

- Presentano costi di costituzioni e gestione più bassi (ove non venga richiesta la personalità giuridica)
- Non vi sono preclusioni all'ingresso da parte degli enti locali (salvo la necessità di motivare rispetto alla rispondenza di tale partecipazione all'interesse pubblico).
- IL DM 72 del 31.03.2021 prevede una procedura semplificata per la stipula di convenzioni tra Enti Locali e Associazioni, sottraendola dall'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici.
- I redditi derivanti dalla vendita dell'energia (qualora abbia impianti inferiori a 200 kW) sono tassati come redditi diversi.

## CONTRO

- Non vi è separazione tra il patrimonio dell'ente e quello degli amministratori: chi agisce per conto dell'ente risponde delle obbligazioni assunte con il proprio patrimonio (ove non venga richiesta la personalità giuridica).
- Se viene chiesta la personalità giuridica i costi sono maggiori (dotazione patrimoniale e costi di funzionamento)
- I proventi derivanti dalla vendita di energia non possono essere distribuiti agli associati

---

# Focus sulla fondazione di partecipazione

- É un **modello atipico** di Fondazione, che coniuga l'elemento tipico della Fondazione (il patrimonio) all'elemento associativo
- Richiede **personalità giuridica** in caso di partecipazione pubblica e ha **costi** di gestione più alti
- I Comuni possono **partecipare** alle fondazioni con partecipazione (ritenuta forma idonea dalla Corte dei Conti a certe condizioni)
- Possono essere previste delle **disposizioni speciali** per i soci fondatori (es. Poteri di nomina)
- Se partecipata dal Comune è tenuta a rispettare le **procedure di evidenza pubblica**

---

# Pro e contro

## PRO

- È considerata forma idonea dalla Corte dei Conti
- Possono essere previste delle regole di favore per i soci fondatori
- Non vi sono preclusioni all'ingresso da parte degli enti locali (salvo la necessità di motivare rispetto alla rispondenza di tale partecipazione all'interesse pubblico). I redditi derivanti dalla vendita dell'energia (qualora abbia impianti inferiori a 200 kW) sono tassati come redditi diversi.

## CONTRO

- Dev'essere chiesta la personalità giuridica i costi sono maggiori (dotazione patrimoniale e costi di funzionamento) rispetto alle associazioni
- Se gestisce impianti di potenza in aggregato superiore a 200 kW è considerata ente commerciale
- Vi sono delle possibili criticità nella distribuzione dei proventi derivanti dalla vendita di energia ai partecipanti
- È soggetta alla disciplina del Codice Appalti

---

# Focus sulle cooperative

- È una società che persegue scopi mutualistici
- È più complicato per gli enti locali partecipare alle cooperative in quanto occorre rispettare il TU Partecipate (è stata ritenuta ammissibile dalla Corte dei Conti ma è necessario che ci sia la doppia verifica – anche dell'AGCM)
- I proventi derivanti dalla vendita di energia possono essere restituiti come ristorni
- La cooperative a scopo mutualistico hanno vantaggi fiscali, poiché solo una parte del reddito è imponibile

---

# Pro e contro

## PRO

- È una forma maggiormente idonea in caso di comunità più grandi, in quanto vi è separazione tra il patrimonio dell'ente e quello degli amministratori.
- Le restituzioni dell'incentivo ai membri sono effettuate in forza di un mandato
- Le cooperative a scopo mutualistico hanno vantaggi fiscali, poiché solo una parte del reddito è imponibile
- I proventi derivanti dalla vendita dell'energia possono essere distribuiti come ristorni

## CONTRO

- I costi di costituzione e gestione sono maggiori
- L'ingresso degli enti locali nella compagine sociale è soggetto al rispetto dei requisiti del Testo Unico delle Società Partecipate (d.lgs. 175/2016).
- E' un ente commerciale e quindi, tutti i redditi sono considerati redditi d'impresa.